



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, 10 0TT. 2016

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di PALERMO Via E. Amari 11 90139 Palermo (PA)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 272/2016_partecipazione rappresentanti di lista ai lavori del Consiglio dell'Ordine_ astensione consiglieri in sede di ammissione delle liste

In relazione al quesito pervenuto il 5 ottobre 2016, con il quale si chiede se i "rappresentanti di lista" possono assistere alla seduta del Consiglio dell'Ordine convocata per l'esame della regolarità delle liste presentate e per la loro ammissione o esclusione alla competizione elettorale, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento elettorale la competenza a decidere sull'ammissione e sull'esclusione delle liste è attribuita al Consiglio dell'Ordine. A tal fine il Consiglio dell'Ordine dovrà essere convocato entro cinque giorni dal termine ultimo per il deposito delle liste al fine di deliberare in merito all'ammissione delle liste qualora ne accerti la regolarità, ovvero disporne l'esclusione in presenza di irregolarità.

Come già segnalato nel PO 257/2016 i Consiglieri candidati per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine non hanno alcun obbligo di astensione in sede di deliberazione di ammissione o esclusione delle liste elettorali¹.

Per quanto attiene alla possibilità di far assistere i "rappresentanti di lista" alla seduta del Consiglio dell'Ordine convocata per l'esame della regolarità delle liste presentate e per la loro ammissione o esclusione alla competizione elettorale, si evidenzia che il regolamento elettorale non detta norme particolari per lo svolgimento di tale seduta consiliare e non prevede che i lavori del Consiglio debbano essere pubblici o svolgersi alla presenza dei candidati o dei sottoscrittori delle liste. Si ritiene, pertanto, che ai lavori del Consiglio dell'Ordine possano partecipare solo i membri dello stesso.

¹ Il Consiglio Nazionale nella decisione n. 37 del 7 novembre 2012 ha evidenziato che "Wel procedimento elettorale non è previsto né dal D.Lgs. n. 139 del 2005 né dal Regolamento elettorale (approvato con D.M. del 7 agosto 2012) un obbligo di astensione – o una facoltà di ricusazione – di consiglieri candidati in liste avversarie. Laddove ha voluto – come ad esempio nel procedimento disciplinare dove il ruolo dei Consiglieri non è, come nel procedimento elettorale, meramente di "controllo" del rispetto di formalità, ma anche e soprattutto "valutativo" - il legislatore ha invece previsto tale obbligo (cfr. art. 51 D.Lgs. n. 139 del 2005)."

Si evidenzia che i candidati potranno pur sempre esercitare il loro diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, alla documentazione amministrativa e alla documentazione relativa alla presentazione delle liste dei candidati, come precisato dal Garante della Privacy².

Cordiali Saluti.

Francesca Maione

² Garante della Privacy – Newsletter n. 164 del 24 marzo 2003